



# **COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE**

(Città Metropolitana di Bari)

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

**DELLA FRAZIONE UMIDA E VERDE**

**DEI RIFIUTI URBANI**

**ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE**

**DEI COMPOSTATORI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/10/2016**

## INDICE

### Regolamento Comunale di gestione del Compostaggio domestico, dell'Albo Comunale dei Compostatori e di applicazione della riduzione della tassa afferente i rifiuti

Art. 1 Principi	pag. 3
Art. 2 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 3 Definizione di Compostaggio domestico	pag. 3
Art. 4 Finalità del compostaggio domestico	pag. 3
Art. 5 Benefici del Compostaggio domestico	pag. 3
Art. 6 Materiali compostabili	pag. 4
Art. 7 Materiali da non introdurre nel composto	pag. 4
Art. 8 Modalità di trattamento degli scarti da compostare	pag. 4
Art. 9 Modalità di compostaggio consentiti	pag. 4
Art. 10 Soggetti interessati	pag. 5
Art. 11 Modalità di iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori	pag. 5
Art. 12 Rinnovo iscrizioni all'Albo Comunale dei Compostatori	pag. 6
Art. 13 Comunicazione di cessazione e/o variazioni	pag. 6
Art. 14 Agevolazioni	pag. 6
Art. 15 Verifiche e Controlli	pag. 6
Art. 16 Ordinanze contingibili ed urgenti	pag. 7
Art. 17 Attività vietate	pag. 7
Art. 18 Norme di rinvio	pag. 7
Art. 19 Pubblicità	pag. 7
Art. 20 Entrata in vigore	pag. 7
Art. 21 Modulistica allegata	pag. 7

## **Articolo 1 – Principi**

1. L'Amministrazione comunale ha come obiettivo la riduzione della produzione rifiuti e l'incremento dei livelli di raccolta differenziata prevedendo, tra le altre, l'attivazione e l'incentivazione della pratica del "compostaggio domestico" della frazione umida dei rifiuti inteso quale trattamento in proprio della stessa da parte dei cittadini favorendone la valorizzazione e sottraendola al conferimento negli impianti industriali di lavorazione.
2. Il presente regolamento si estende anche a coloro che siano già in possesso di una compostiera o che effettuano nei modi previsti il compostaggio. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
3. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio sia collettivo che personale per chi lo pratica. I rifiuti da separare, ovvero quelli organici naturali, contengono sostanze preziose che devono tornare alla terra, che ne ha bisogno, per l'alimentazione delle piante, dei fiori e dei frutti.

## **Articolo 2 – Oggetto del Regolamento**

1. Le norme contenute in questo regolamento riguardano: le modalità di realizzazione di una razionale attività di compostaggio domestico; i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Cassano delle Murge; i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico; le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico; gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico.
2. Con il presente Regolamento viene istituito l'Albo Comunale dei Compostatori, tenuto e aggiornato annualmente dal Comune, e formato da coloro i quali siano in possesso dei requisiti di seguito precisati.

## **Articolo 3 – Definizione di compostaggio domestico**

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

## **Articolo 4 – Finalità del compostaggio domestico**

La pratica del compostaggio domestico, che va condotta nei limiti e nel rispetto di tutte le disposizioni richiamate nel presente Regolamento e nella specifica normativa regionale e nazionale, è finalizzata a:

- ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica, costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione dei "composti" che migliorano la qualità dei terreni, riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi. Compost da utilizzarsi per le abitazioni con aree verdi di pertinenza oppure presso terreno ad uso coltivo di proprietà o in disponibilità, sempre nel territorio comunale, con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi articoli.

## **Articolo 5 – Benefici del compostaggio domestico**

1. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il

composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.

2. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

## **Articolo 6 – Materiali compostabili**

1. Sono materiali compostabili:

### parte umida

- a) avanzi di cucina (resti e bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri di tè privi dei fermagli metallici, gusci di uova, gusci di noci e noccioline, piccole quantità di scarti del pesce-carne-salumi-formaggi, tovaglioli di carta unti);

### parte a verde-scarti di giardino e orto

- a) ramaglie, piccole patate, erba, fiori e fogliame idoneamente sminuzzati;
  - b) segatura e trucioli di legno non trattato, piccole quantità di cenere spenta di camino, piccole quantità di lettiera biodegradabili di cani e gatti domestici;
  - c) residui vegetali delle attività di giardinaggio ed orticoltura.
2. Sono materiali compostabili ma vanno mescolati a terriccio e distribuiti in modo uniforme gli scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi. Sono da moderare l'impiego di lettiera biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari legati alla salute degli stessi animali.

## **Articolo 7 - Materiali da non introdurre nel composto**

1. E' vietato introdurre nel composto i seguenti materiali: - carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici, piante infestanti o malate e foglie resistenti alla degradazione (ad esempio di magnolia, castagno, aghi di conifere) e tutti gli oggetti contaminati da sostanze non naturali.
2. Qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.
3. Solo ed esclusivamente eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste al soggetto gestore della raccolta comunale o direttamente ed autonomamente presso il Centro comunale di raccolta e per nessun motivo dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

## **Articolo 8 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare**

1. E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il compost più omogeneo. Per migliorare o accelerare la trasformazione può essere utile l'impiego di enzimi attivanti e integratori minerali consentiti dalla normativa.
2. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.
3. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.  
Il processo di compostaggio deve essere controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.

## **Articolo 9 – Modalità di compostaggio consentiti**

1. Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione o in disponibilità dell'utente richiedente, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. L'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni di rifiuti compostabili come da precedente art. 2 e seguire le istruzioni fornite dal Comune.
2. Per l'attuazione del processo di compostaggio deve essere utilizzato un apposito contenitore detto compostiera.
3. Il compostaggio può essere realizzato con l'utilizzo, effettivo ed efficiente, della compostiera "Ecogreen 310 litri" fornita in comodato gratuito dal Comune, sino ad esaurimento delle scorte esistenti, o utilizzando altro tipo di compostiera a carico del cittadino seguendo le successive istruzioni.
4. Il volume della compostiera deve essere adeguato al numero di componenti della famiglia cui serve; la compostiera deve essere collocata a diretto contatto del terreno, in un giardino, orto, etc.
5. E' vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi della compostiera.
6. E' obbligatorio mantenere la compostiera a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.
7. Il cittadino che effettua il compostaggio deve sempre tenere presenti le norme di igiene e sapere che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, d'ambito, provinciali e sanitarie.
8. Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:
  - a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno dell'eventuale liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
  - b) mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
  - c) tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
  - d) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
  - e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
  - f) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
9. La compostiera deve essere collocata ad una distanza superiore ai tre metri dal confine della proprietà o se inferiore ai tre metri previo accordo sottoscritto con il confinante.

### **Articolo 10 – Soggetti interessati**

1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i contribuenti, in regola con il versamento della tassa afferente i rifiuti, del Comune di Cassano delle Murge che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio della propria utenza domestica, secondo le indicazioni riportate nei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e nel successivo art. 11 del presente regolamento. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali. I soggetti che aderiscono dovranno effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, o pertinenti all'abitazione per cui si versa il tributo riguardante l'igiene ambientale, della superficie non inferiore a mq. 25 e negli stessi terreni far uso del compost prodotto.
2. L'adesione al progetto da parte del singolo contribuente è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento.

### **Articolo 11 - Modalità di iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori**

I contribuenti interessati ad usufruire dei benefici del compostaggio domestico ed essere iscritti nell'Albo Comunale dei Compostatori devono presentare apposita domanda, indirizzata al Servizio Tributi e al Servizio Ambiente e Igiene Urbana comunali, esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente Regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente per la tassa rifiuti; con tale domanda i contribuenti si impegnano anche a frequentare obbligatoriamente, in occasione della prima adesione, il corso sul compostaggio che viene organizzato annualmente dal Comune. A seguito della domanda se ritenuto idoneo verrà inserito nell'Albo Comunale dei Compostatori, che viene tenuto presso il Servizio Ambiente ed Igiene Urbana comunale.

All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un adesivo da esporre all'esterno della propria abitazione in modo da segnalare agli operatori che pratica il compostaggio.

## **Articolo 12 – Rinnovo iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico, la rinuncia alla raccolta da parte del gestore della frazione organica dei rifiuti e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

## **Articolo 13 – Comunicazione di cessazione e/o variazioni**

1. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale dei Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione dell'intestatario dell'utenza per la tassa rifiuti, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Albo Comunale dei Compostatori.
2. L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione mediante il Modello B, allegato al presente Regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante emissione di bolletta integrativa nell'anno in corso o nell'anno successivo.

## **Art. 14 – Agevolazioni**

1. A chi pratica l'attività di compostaggio verrà riconosciuta la riduzione prevista dal vigente regolamento relativo alla tassa rifiuti.
2. La riduzione di cui al precedente comma verrà riconosciuta ai contribuenti, in regola con i versamenti dei tributi comunali e idoneamente iscritti all'Albo Comunale dei Compostatori, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione del relativo presupposto, come stabilito nell'art. 14 comma 2 dell'apposito regolamento sulla tassa rifiuti comunale.

## **Articolo 15 – Verifiche e controlli**

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.
2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni del proprio personale e di quello del Gestore del Servizio Igiene Ambientale che effettuano il ritiro porta a porta (o addetti all'isola ecologica) e degli ispettori ambientali i quali controllano puntualmente che gli utenti iscritti all'Albo Comunale dei Compostatori non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. L'amministrazione comunale potrà individuare ulteriori figure addette al controllo (tramite ad esempio appositi protocolli di intesa con soggetti esterni, associazioni di volontariato etc.) Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente secondo il modello "C" allegato al presente Regolamento. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico, secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale dei Compostatori dalla data del primo controllo. In caso di verifica compiuta con esito negativo, la riduzione prevista dal regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti decadrà con effetto per l'intero anno di riferimento del controllo. Nel caso che gli utenti iscritti all'Albo conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

3. L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone la cessazione della riduzione applicata.
4. Le verifiche saranno effettuate anche con sistemi informatizzati e di identificazione compostiera-utenza mediante lettura di codici identificativi.

### **Art. 16 – Ordinanze contingibili ed urgenti**

Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa provvedere altrimenti, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

### **Art. 17 – Attività vietate**

1. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;
2. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento;
3. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
4. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare il materiale compostabile in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al Compostaggio domestico;
5. E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
6. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private;
7. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

### **Art. 18 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006 ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale e regionale.

### **Art. 19 – Pubblicità**

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

### **Art. 20 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, costituito da n. 21 articoli e da n. 3 allegati, entra in vigore, ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto comunale, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni. Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria e incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere automaticamente abrogata.

### **Art. 21 – Modulistica allegata**

Modello ( A ):  
richiesta di iscrizione Albo Comunale dei Compostatori;  
Modello ( B ):  
comunicazione di cessazione;  
Modello ( C ):  
Schermata di verbale di controllo sopralluogo.